



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 09/01/2019

OGGETTO: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **nove** del mese di **gennaio** alle ore **20:50** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BONACINI LUCA	Consigliere	Presente
PEDRONI FRANCO	Consigliere	Presente
GUARINO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
RUOZI BARBARA	Vice Presidente	Presente
CAROLI ANDREA	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
ALBANESE CHIARA	Consigliere	Presente
ZANLARI FEDERICA	Consigliere	Presente
CASALINI MILENA	Consigliere	Presente
DEL MONTE DAVIDE	Consigliere	Assente
ROSSI ELENA	Consigliere	Presente
FORNACIARI ERMES	Consigliere	Presente
ROSSI LUCA	Consigliere	Presente
CEPI ROSSANA	Consigliere	Presente
BERTARELLI ANDREA	Consigliere	Assente
BENATI MARCO	Consigliere	Presente

Presenti N. **15**

Assenti N. **2**

Ha giustificato l'assenza il Consigliere Del Monte.

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Guarino, Rossi Luca e Benati.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg. Boni, Murrone e Massari.

E' presente in aula la dott.ssa Chiara Siligardi – Responsabile del Servizio Programmazione e partecipazioni.

Deliberazione n. 4 del 09/01/2019

Oggetto: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che:

- a) l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC)
- b) la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- c) l'art. 1, comma 702 della medesima legge conferma, con riferimento alla IUC, la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
- d) l'art. 52 del d.lgs. 446/1997 sopra citato attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

CONSIDERATO che la suddetta legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1, comma 669, così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f), che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1, comma 671, che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- all'art.1, comma 675, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.13 del Decreto Legge 6/12/2011, n.201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n.214;

PRESO ATTO che la succitata norma, in materia di aliquote prevede:



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett.a), del D.L. 6 marzo 2014, n.16 e, successivamente, dall'art.1, comma 679, lett.a) della Legge 23 dicembre 2014, n.190, stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RICORDATO altresì che:

- all'art.1, comma 681, che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e che l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune con regolamento, compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;
- all'art. 1, comma 682 che, con norma regolamentare adottata ai sensi dell'art.52 del D.L. n.446 del 1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro, l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- all'art. 1, comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi;

DATO ATTO che:

- per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- il gettito previsto della TASI per l'anno 2019 quantificato in € 30.000,00 sarà destinato alla copertura di parte dei costi relativi ai servizi indivisibili, quali manutenzione verde pubblico, strade e immobili comunali istituzionali, illuminazione pubblica, servizi cimiteriali;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che contiene diverse disposizioni in materia di TASI, in particolare:

- l'art. 1, c. 14, lettera b), stabilisce che all'art. 1 della L. n. 147/2013, il c. 669 è sostituito dal seguente: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione ad ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9”*, prevedendo in tal modo l'esenzione dalla TASI dell'unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad esclusione delle abitazioni di lusso; la stessa esenzione si applica alla quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- l'art'1, c. 15, che aggiunge alle fattispecie equiparate all'abitazione principale dall'art. 13, c. 2, del D.L. 201/2011 le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari Soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- l'art. 1, c. 14, lettera c), stabilisce che *“Per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all' 0,1%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.”*;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, si considera abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, si considerano equiparate all'abitazione principale:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e dalle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Delibera Consiliare n. 17 del 29 maggio 2015, si considerano equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO il Decreto Legge n.47/2014, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n.80, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 27 maggio 2014, che, al comma 1 dell'art.9-bis, ha tolto ai comuni la possibilità di assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini iscritti AIRE, prevedendo, nel contempo che : *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;*



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

PRESO ATTO del dettato normativo di cui all'art. 1, c. 14, lettera b), della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), che prevede l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparata;

RITENUTO per quanto sopra espresso di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), stabilite per l'anno 2018:

0,25 per cento	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati
0,1 per cento	Fabbricati rurali a uso strumentale dell'attività agricola
0 per cento	Aree edificabili
0 per cento	Fabbricati abitativi <ul style="list-style-type: none">• Tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze• Alloggi locati a canone concertato• Alloggi concessi in comodato• Alloggi a disposizione• Alloggi locati a canone libero• Alloggi regolarmente assegnati agli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP
0 per cento	Altri immobili <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)• C/7 Tetterie chiuse o aperte (non di pertinenza)• D/1 Opifici• D/2 Alberghi e pensioni• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili• D/4 Case di cura e ospedali• D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del TASI, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 15 aprile 2016 dove si stabilisce anche che, qualora l'immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del possessore nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto;

PREMESSO che l'articolo 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: "... omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi... omissis...”;

DATO atto che:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 17/12/2018 il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 avente ad oggetto: *'Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019'*;

PRESO atto che il comma 15 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.24674 dell'11 novembre 2013, in cui si stabilisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.L. n.446 del 1997 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 28926 del 02 settembre 2014, con la quale conferma che l' inserimento degli atti deliberativi nel Portale del Federalismo Fiscale, costituisce l'unica modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei Regolamenti concernenti la TASI;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (consiglieri Cepi, Fornaciari e Rossi Luca del gruppo "Movimento 5 Stelle" e consigliere Benati del gruppo "FI-NCD-FdI"), astenuti n. /, espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di prendere atto del dettato normativo di cui all'art. 1, c. 14, lettera b), della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), che prevede l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate;
2. di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) stabilite per l'anno 2018:

0,25 per cento	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati
0,1 per cento	Fabbricati rurali a uso strumentale dell'attività agricola
0 per cento	Aree edificabili
0 per cento	Fabbricati abitativi <ul style="list-style-type: none">• Tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze• Alloggi locati a canone concertato• Alloggi concessi in comodato• Alloggi a disposizione• Alloggi locati a canone libero• Alloggi regolarmente assegnati agli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP
0 per cento	Altri immobili <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)• C/7 Tetterie chiuse o aperte (non di pertinenza)• D/1 Opifici• D/2 Alberghi e pensioni• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili• D/4 Case di cura e ospedali• D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale |
|--|

3. di prevedere anche per l'anno 2019 che, qualora l'immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del possessore nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto;
4. di dare atto che le aliquote sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2019;
5. di dare atto che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.24674 dell'11 novembre 2013;
6. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (consiglieri Cepi, Fornaciari e Rossi Luca del gruppo "Movimento 5 Stelle" e consigliere Benati del gruppo "FI-NCD-FdI"), astenuti n. /,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni ;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 988/2018 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 02/01/2019

**IL RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 988/2018 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 02/01/2019

IL RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività

della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 09/01/2019

ad oggetto: **TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2019**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune (<http://albo.comune.rubiera.re.it/>) a partire dal **15/01/2019** (pubblicazione n. **21/2019** di Registro)

DICHIARA

che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **26/01/2019**, decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Rubiera, 26/01/2019

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

**Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 21/2019 di Registro**

**della deliberazione di Consiglio comunale
n. 4 del 09/01/2019**

ad oggetto: **TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2019**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l'avvenuta regolare pubblicazione della deliberazione sopra indicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune (<http://albo.comune.rubiera.re.it/>) a partire dal **15/01/2019** per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del predetto Testo unico.

Rubiera, 31/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)